



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 6 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e l’art. 37 del d.l. n. 23/2020 che hanno disposto una sospensione *ex lege* dei termini procedurali per effetto della quale il termine di conclusione del presente procedimento è stato posticipato al 26 ottobre 2020;

VISTA la “*Comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*”, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. A.S. Roma S.p.A. (di seguito, “Roma” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 la Società ha militato nel campionato di calcio di serie A.

2. Movimento Consumatori e Associazione Codici Onlus in qualità di associazioni dei consumatori segnalanti.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nelle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento – stagione sportiva 2019-2020*”, nonché nelle “*Condizioni di acquisto biglietti – stagione sportiva 2019-2020*”:

i) lettera C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento – stagione sportiva 2019-2020*”: “[...] *In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o chiusure di settori disposti per legge, regolamenti o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dall’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento*”;

ii) articolo 7 delle “*Condizioni di acquisto biglietti*”: “*In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per Legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale, salvo non derivino da responsabilità diretta di AS Roma per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria*

passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare del biglietto.”

iii) articolo 5 delle “*Condizioni di acquisto biglietti*”: “*Variazioni di data, orario, o luogo di disputa delle partite non daranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto*”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo, in data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio *CV/208 Roma – Clausole rimborso biglietti* nei confronti della società A.S. Roma S.p.A..

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole contenute nelle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento – stagione sportiva 2019-2020*”, nonché nelle “*Condizioni di acquisto biglietti – stagione sportiva 2019-2020*”, trascritte al punto II del presente provvedimento, avrebbero potuto risultare vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b)* e *t)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, venivano richieste alla società Roma varie informazioni, tra cui l’indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lettere *b)* e *t)*, del Codice del Consumo.

7. In data 28 gennaio 2020 è stata disposta la consultazione di cui all’articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato l’associazione di consumatori Altroconsumo.

8. In data 14 febbraio 2020 si è tenuta l’audizione del professionista.

9. Il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 28 maggio e 4 settembre 2020.

10. Con comunicazione pervenuta in data 20 febbraio 2020, la Roma ha presentato una memoria difensiva e ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento¹.

11. In data 11 maggio 2020 è stata comunicata alle parti del procedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del Regolamento, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

12. In data 4 agosto 2020, è stata comunicata alle parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

13. Le associazioni Codici e Movimento Consumatori hanno presentato le loro memorie rispettivamente in data 1² e 7 settembre 2020³.

14. Il professionista ha presentato la propria memoria conclusiva in data 14 settembre 2020⁴.

2) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

15. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it), in data 26 febbraio 2020 è pervenuto il contributo dell'associazione Altroconsumo⁵. In particolare, Altroconsumo ha sostenuto la vessatorietà delle clausole oggetto di istruttoria in base alle medesime norme del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che l'adozione di dette disposizioni contrattuali non possa ritenersi giustificata dalla necessità di svolgere in modo remunerativo l'attività sociale.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

Le argomentazioni svolte dal professionista

16. La società sottolinea che le partite di calcio sono soggette a una programmazione variabile (definizione della data/ora dell'evento) e a possibili restrizioni (chiusura dello stadio o di settori dello stesso), che in

¹ Doc. 25 del fascicolo istruttorio.

² Doc. 39 del fascicolo istruttorio.

³ Doc. 43 del fascicolo istruttorio.

⁴ Doc. 44 del fascicolo istruttorio.

⁵ Doc. 30 del fascicolo istruttorio pervenuto in data 26 febbraio 2020 e acquisito agli atti del fascicolo in data 17 marzo 2020.

entrambi i casi non possono essere imputate alla Società, per via delle peculiarità della regolamentazione sportiva e della disciplina organizzativa sottesa. È la Lega Calcio di Serie A che, una volta elaborato il calendario, stabilisce di volta in volta gli orari e le date delle partite di un turno di campionato. Peraltro, anche quando la Lega ha determinato data e orario di una partita, non può escludersi che, *medio tempore*, intervengano eventi di forza maggiore, quali fenomeni atmosferici o provvedimenti della Giustizia sportiva o dell’Autorità di pubblica sicurezza, che impongano il rinvio della partita ovvero la chiusura di alcuni settori o dell’intero stadio. La Roma sottolinea che nessuno dei predetti eventi è direttamente o indirettamente imputabile alla Società che dunque non può essere ritenuta responsabile di inadempimento contrattuale di cui all’art. 1218 c.c.. Quanto precede, secondo il professionista, escluderebbe la sussistenza delle ipotesi di vessatorietà di cui all’articolo 33 comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.

17. La società evidenzia, inoltre, che le clausole oggetto del procedimento sono dirette da un lato a tutelare il *club* dall’abuso del diritto di rimborso da parte di tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la chiusura dello stadio o di settori dello stesso, e, dall’altro, ad assolvere nei confronti di tutti i tifosi che presenziano all’evento sportivo, una funzione *superiore* di deterrenza a commettere atti contrari all’ordinamento sportivo e alla pubblica sicurezza. Tale circostanza sarebbe compiutamente rappresentata dal parere reso dalla Federazione Italiana Gioco Calcio a cui il professionista rinvia (cfr. *infra*).

18. La Roma, infine, non ritiene conferente al caso di specie l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, lettera *t*), del Codice del Consumo. Secondo la Società subordinare il rimborso alla “*responsabilità diretta di AS Roma per dolo o colpa grave*” non opera una inversione dell’onere della prova che grava in capo alla Società. Al contrario, tale disposizione prevede esclusivamente il riconoscimento della responsabilità della Società in presenza di talune condizioni che, in caso di giudizio promosso dal consumatore, sarà comunque compito della Roma dover dimostrare secondo le ordinarie regole applicabili in materia di onere della prova operanti nel processo civile.

19. In definitiva, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del rapporto contrattuale che si instaura tra la Società e i consumatori, a giudizio del professionista, rappresentano circostanze tali, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, da non rendere vessatorie le clausole che

escludono o limitano la responsabilità del professionista e il rimborso di quota parte dell'abbonamento oppure del costo del singolo biglietto.

20. La Società ha allegato alla memoria conclusiva⁶ una nota che la FIGC ha inviato in data 4 settembre 2020 alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Tale nota contestualizza nell'ambito dell'ordinamento sportivo le disposizioni che escludono il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di obbligo, disposto per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, di giocare partite a porte chiuse, ovvero di chiudere settori dello stadio o in caso di squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro.

Le argomentazioni svolte dalla FIGC

21. La FIGC sottolinea che il regime sanzionatorio delineato dal Codice di Giustizia sportiva (artt. 8, 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia sportiva) è volto a prevenire comportamenti violenti oppure discriminatori da parte dei tifosi delle società e quindi, più in generale, a tutelare l'ordine pubblico.

22. In particolare, il legislatore sportivo ha costruito un sistema nel quale vengono sanzionati sia le società che i sostenitori. Con la chiusura dello stadio o di settori dello stesso, le società subiscono la perdita economica relativa al mancato introito della vendita dei biglietti e non si giovano del sostegno dei tifosi. I sostenitori, potenziali autori delle condotte che hanno determinato la sanzione, non assistono alla partita e subiscono la perdita economica della quota parte dell'abbonamento relativa alla stessa. In tal modo le società disincentivano i comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori, i quali restano indirettamente sanzionati dal mancato rimborso.

23. In tale ottica, ove le *condizioni d'uso degli abbonamenti* prevedessero il rimborso in caso di mancata esecuzione della prestazione non imputabile alla società, quest'ultima sarebbe costretta a rimborsare quei sostenitori che, con la propria condotta violenta o discriminatoria, hanno provocato la chiusura dello stadio, di un suo settore, ecc., togliendo quindi alle sanzioni sportive ogni efficacia punitiva. Ne consegue che un'eventuale dichiarazione di vessatorietà delle clausole contrattuali in questione, unitamente alla imposizione alle società di riconoscere il diritto al rimborso, "*potrebbe*

⁶ Doc. 44 del fascicolo istruttorio, all. 1.

indurre il legislatore federale a rivedere il delineato sistema sanzionatorio”⁷ previsto dal Codice di giustizia sportiva.

Le argomentazioni svolte dalle associazioni parti del procedimento

24. L’associazione Codici ha ribadito la vessatorietà delle clausole oggetto dei procedimenti dell’Autorità. Secondo l’associazione appare particolarmente vessatoria la previsione contrattuale che subordina il diritto al rimborso alle sole fattispecie in cui sia accertata giudizialmente la responsabilità diretta del Club. La circostanza che i consumatori debbano esperire tutti i gradi di giudizio per ottenere il rimborso di una somma che non giustifica le spese di giudizio determina a loro carico un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Le clausole inoltre appaiono idonee a determinare un analogo squilibrio in quanto derogano agli artt. 1218 e 1223 del c.c. in caso di inadempimento colpevole della società, e agli artt. 1463 e 1464 in caso di impossibilità della prestazione. In particolare, in quest’ultima ipotesi, le clausole priverebbero il consumatore *“di un rimedio importante quale la risoluzione per impossibilità sopravvenuta”⁸*.

25. Secondo l’associazione Movimento Consumatori le clausole relative all’acquisto dell’abbonamento stagionale e dei biglietti singoli che escludono ogni rimborso in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione conseguente al verificarsi di un evento non imputabile alla Società, determinerebbero a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, al contempo, avrebbero l’effetto di escluderne o limitarne le azioni o i diritti in caso di inadempimento da parte dello stesso professionista. Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, l’equilibrio sinallagmatico conseguente all’impossibilità della prestazione è garantito dalle regole dettate dagli artt. 1463 e 1464 c.c. che impongono alla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, ma che abbia già ricevuto la controprestazione, di restituirla in proporzione alla prestazione non eseguita. Ogni diversa soluzione, a dire dell’associazione, imponendo la dazione di una somma di denaro senza giustificazione risulterebbe incompatibile con la causa concreta del contratto⁹.

⁷ Cfr. doc. 44 del fascicolo istruttorio, all. 1, cit., pag. 5.

⁸ Memoria associazione Codici del 1° settembre 2020, doc. 39 fascicolo istruttorio, cit. pag. 6.

⁹ A riguardo, Movimento Consumatori richiama, tra l’altro, l’ordinanza emessa in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio tra la stessa Associazione e altra società calcistica rispetto a clausole di

26. Inoltre, Movimento Consumatori, sottolinea che l'asserita necessità per le società sportive di tutelarsi contro l'abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi non responsabili di quei comportamenti. In tal senso, appare corretta l'esclusione, adottata nei contratti di altre società di Serie A, del rimborso solo per i tifosi che abbiano contribuito con il proprio comportamento a determinare la chiusura dello stadio.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

27. In via preliminare si rileva che quanto sostenuto dalla FIGC per escludere il carattere vessatorio delle clausole che limitano i rimborsi per le partite non godute è infondato.

28. L'ipotesi secondo cui il legislatore sportivo potrebbe, nel caso in cui l'Autorità dichiari vessatorie le clausole in questione, sostituire le vigenti norme del Codice di giustizia sportiva - che prevedono sanzioni come la chiusura dello stadio o di suoi settori - con altre meno efficaci non può incidere sulla valutazione di abusività effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo. Infatti, in tali norme non sono sanciti canoni ermeneutici secondo i quali i diritti dei consumatori debbano cedere il passo ad altri interessi giudicabili come "*superiori*". Inoltre, va ricordato che la disciplina a tutela del consumatore ha una dimensione pubblicistica in quanto salvaguarda il mercato nel suo insieme e la correttezza dei rapporti commerciali.

29. Né appare convincente dal punto di vista del metodo e da quello dell'equità l'argomento secondo cui le clausole che escludono i rimborsi per le partite non godute hanno lo scopo di disincentivare i comportamenti violenti e discriminatori dei tifosi. Le clausole in esame, infatti, da un lato hanno l'effetto di penalizzare in maniera indiscriminata tutta la platea degli

abbonamento analoghe a quelle in esame. In tale ordinanza, con riferimento all'ipotesi di "*chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell'ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l'accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi*", il giudice ha affermato che si verifica "*un'impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all'altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita*". Doc. 43 del fascicolo istruttorio, cit..

spettatori per responsabilità che gravano eventualmente soltanto su una parte minoritaria di tifosi; dall'altro, sottraggono il soggetto che organizza l'evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari all'ordine pubblico e nella vigilanza anche tecnologica sui comportamenti illegittimi dei propri sostenitori.

30. In tal senso l'Autorità osserva che le *condizioni contrattuali* di altre società di Serie A prevedono clausole che escludono il rimborso del biglietto o quota parte dell'abbonamento non in maniera indiscriminata, ma soltanto nei confronti dei soggetti che hanno concorso a determinare gli eventi sanzionati dal Giudice Sportivo. Tali clausole appaiono idonee, nel rispetto delle norme del Codice del Consumo e del Codice civile, a tutelare da un lato il diritto degli spettatori a ottenere il rimborso del biglietto o di quota parte dell'abbonamento in caso di annullamento dell'evento e, d'altro lato a penalizzare i tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la sanzione sportiva, salvaguardando in tal senso le manifestate esigenze di ordine pubblico.

31. Inoltre, sulla presunta autonomia dell'ordinamento sportivo che dovrebbe rilevare ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, per escludere la vessatorietà delle clausole contestate, si osserva che i rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo sono regolati dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*", convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280¹⁰. Secondo tale disciplina l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può riguardare situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale e le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pertanto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può pregiudicare le situazioni giuridiche protette dall'ordinamento statale, come le norme a tutela dei consumatori, né per le stesse ragioni può rilevare per regolare i rapporti tra società e consumatori in deroga alle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice Civile. Peraltro, l'art. 143, comma 1, del Codice del Consumo definisce espressamente come "*irrinunciabili*" i diritti attribuiti al consumatore e sanziona con la nullità ogni diversa pattuizione.

¹⁰ L'art. 1, comma 2, afferma che "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*"; secondo l'art. 3, comma 1, "*Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo*".

32. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato alla società Roma che, per le clausole riconducibili all'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, vige una presunzione legale di vessatorietà con onere della prova contraria a carico del professionista.

33. Le clausole di cui alla lettera C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento – stagione sportiva 2019-2020*” e all’art. 7 delle “*Condizioni di acquisto biglietti – stagione sportiva 2019-2020*”, descritte al paragrafo II, lettere *i*) e *ii*) del presente provvedimento, escludono il diritto del consumatore a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o dei singoli biglietti in caso di chiusura dello stadio, sia per inadempimento colpevole della società che in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, salvo il caso di responsabilità diretta della società AS Roma per dolo e/o colpa grave accertata dall’Autorità Giudiziaria. Le clausole inoltre pongono a carico del consumatore le spese di trasferta, in caso di squalifica dello stadio Olimpico di Roma, anche nell’ipotesi di inadempimento colpevole della società. Tali clausole risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b*) e *t*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

34. Le clausole in esame derogano agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1218 c.c. il debitore è esentato dalla responsabilità per inadempimento solo qualora provi che questo sia derivato da causa a lui non imputabile. Le clausole in esame escludono la responsabilità del professionista anche per fatti eventualmente a lui imputabili. Le clausole inoltre risultano vessatorie anche nella parte in cui stabiliscono che le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare del biglietto o dell’abbonamento, anche per fatti imputabili al professionista, limitando illegittimamente la sua responsabilità in deroga all’art. 1218 c.c..

35. In caso di impossibilità di fruizione dell’evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c., il professionista è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebitato e, dunque, a rimborsare il biglietto ovvero quota parte dell’abbonamento in valore proporzionale agli eventi sportivi non fruiti. In proposito, gli artt. 1463 e 1464 c.c. individuano come effetto dell’inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale

restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento. L'effetto restitutorio prescinde dunque da qualsivoglia imputabilità dell'inadempimento, fondandosi soltanto sul dato oggettivo del mancato esatto adempimento. Di conseguenza, ancorare la restituzione del prezzo del biglietto o della quota parte dell'abbonamento alla sussistenza del "dolo" o "colpa grave" della Società esclude il diritto del consumatore alla restituzione *ex artt.* 1463-1464 c.c., derogando anche alla disciplina della ripetizione dell'indebitato *ex artt.* 2033 ss. c.c. (espressamente richiamata all'art. 1463 c.c.).

36. Infine, la circostanza che nelle condizioni contrattuali in questione venga previsto un diritto al rimborso nei soli casi di responsabilità diretta della AS Roma, accertata con sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato, sottopone il consumatore ad un aggravio ingiustificato del regime stabilito dall'art. 1218 del Codice Civile. Tale clausola contrattuale, infatti, introduce a carico del consumatore una inversione dell'onere della prova che grava nel caso specifico sul professionista, risultando vessatoria anche ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera *t*) del codice del Consumo. In tema di responsabilità contrattuale, infatti, vale il principio secondo il quale il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ovvero l'onere di dimostrare l'impossibilità della prestazione¹¹.

37. Il giudizio di vessatorietà ora delineato risulta, peraltro, confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli "*Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*". Secondo il metodo cd. "*Comparativo*" utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile¹². Quanto alla valutazione di vessatorietà delle

¹¹ Tra le tante, Cassazione Civile, sez. VI, del 12.10. 2018, n. 25584.

¹² Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 "*per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che*

clausole contrattuali che escludono il rimborso del biglietto o del rateo di abbonamento e lo subordinano all'accertamento del dolo o della colpa grave con sentenza passata in giudicato si rileva che esse pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall'applicazione degli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. norme generali del diritto dei contratti cui le clausole in esame derogano.

38. Le clausole contrattuali in esame, pertanto, risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b*) e *t*), e 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società¹³.

39. La clausola di cui all'art. 5 delle “*Condizioni di acquisto biglietti – stagione sportiva 2019-2020*”, descritta al paragrafo II, lettera *iii*), del presente provvedimento esclude il diritto del consumatore a ottenere il rimborso del prezzo del singolo titolo di accesso in caso di rinvio dell'incontro.

misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo). Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), “Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio”.

¹³ Alla medesima conclusione giunge l'ordinanza del Tribunale di Roma del 24 giugno 2019 precedentemente richiamata e l'ordinanza emessa in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova. Secondo quest'ultima pronuncia “*la parte che ha già adempiuto alle proprie obbligazioni, che nel caso in esame è l'abbonato, ha diritto ad un rimborso (o riduzione della prestazione), secondo quanto previsto dall'art. 1464 c.c., in misura proporzionale al valore della singola partita compresa nell'abbonamento. In caso contrario, essendo venuta meno la giustificazione del pagamento della quota dell'abbonamento riferita alla partita non vista, si consentirebbe un ingiustificato arricchimento del debitore, in violazione dell'art. 2041 c.c., idoneo ad incidere sulla causa in concreto del rapporto. Ancora più ingiustificato è l'arricchimento della società nell'ipotesi in cui la chiusura dello stadio sia a lei imputabile, ricorrendo in tal caso una vera e propria responsabilità per inadempimento da cui deriva l'obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.*”.

40. Oltre alle argomentazioni sopra rappresentate, sul punto si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale¹⁴, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione *ex artt.* 1463 e 1464 c.c. ricorre non solo ove sia divenuta impossibile la sua esecuzione, ma anche quando sia divenuta impossibile l'utilizzazione della stessa a favore della controparte, se tale impossibilità non è imputabile al creditore (nel caso di specie il titolare del singolo titolo di accesso) e il suo interesse a riceverla sia venuto meno. Ne discende che, nel caso di acquisto di un biglietto per un singolo incontro che sia stato rinviato a causa di eventi non imputabili alla Società, il consumatore può non avere un interesse ad assistere alla partita in una data diversa da quella del turno di campionato originariamente programmato, con conseguente diritto di richiedere, in alternativa alla visione nella data di rinvio, il rimborso del prezzo.

41. Tale clausola risulta, pertanto, vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà *ex articolo* 33, comma 2, del Codice del Consumo e che A.S. Roma S.p.A. non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere *b)* e *t)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

¹⁴ La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 29 marzo 2019, n. 8766, ha affermato che *“l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”*. Pertanto, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo del contratto *ex art.* 1463 c.c. con *“liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile”*, la *“parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”*. Sul punto cfr. anche Cassazione 20 dicembre 2007, n. 26958 e Cass., 24 luglio 2007, n. 16315.

RITENUTO che ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e su quello della società A.S. Roma S.p.A. (www.asroma.com/it); che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito www.asroma.com/it abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che le clausole di cui alla lettera C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento – stagione sportiva 2019-2020*” e all’art. 7 delle “*Condizioni di acquisto biglietti – stagione sportiva 2019-2020*” della società A.S. Roma S.p.A., descritte al punto II, lettere *i*) e *ii*), del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b*) e *t*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la clausola di cui all’art. 5 delle “*Condizioni di acquisto biglietti – stagione sportiva 2019-2020*” della società A.S. Roma S.p.A., descritta al punto II, lettera *iii*), del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

DISPONE

a) che la società A.S. Roma S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente provvedimento;

2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *home page* del sito *www.asroma.com/it*, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito *www.asroma.com/it*;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli